

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 176**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore COSSIGA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 GIUGNO 2001 (\*)**

—————

Abrogazione dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio  
1999, n. 300, sulla riforma dell’organizzazione del Governo

—————

—————  
(\*) *Testo ritirato dal presentatore*

ONOREVOLI SENATORI. - Deve riconoscersi commendevole validità di intenti e notevole fantasia normativa al Ministro per la funzione pubblica dei Governi Prodi, D'Alema II e Amato II, senatore professor Franco Basanini. Il suo lodevole impegno di modernizzazione e la sua fantasia hanno però talvolta non tenuto conto delle esigenze concrete del governo di un Paese avente le nostre dimensioni demografiche, sociali, economiche e geografiche, così limitando a dodici il numero dei ministri componenti il Governo con una commistione di competenze eterogenee che rende impossibile una seria gestione dei Dicasteri, quali sono stati raffigurati dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Una comparazione con la struttura degli altri governi dell'Unione europea, dal Regno Unito alla Francia, da uno Stato pur federale quale la Repubblica Federale di Germania, al Belgio, e così via, mostra come nell'Unione europea solo il Granducato del Lussemburgo abbia un numero così limitato di ministri e, fuori dall'Unione europea, il Principato di Andorra, il Principato del Liechtenstein e il Principato di Monaco. Inoltre, non sembra che la determinazione per decreto legislativo

del numero dei Ministeri fosse la forma legislativa più idonea a realizzare una siffatta riforma.

Si tenga presente che in un regime parlamentare più consolidato del nostro, quale è quello del Regno Unito, accanto a un numero di ministri di Gabinetto già molto superiore a dodici, esistono, oltre ai segretari o sottosegretari parlamentari, anche i Ministri di Stato, veri e propri Vice Ministri; pertanto i membri della maggioranza parlamentare, Pari del Regno o Membri del Parlamento, «trasferiti» al governo, superano quasi sempre il numero di 80-90.

Col presente disegno di legge si abroga l'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e si richiama in vigore la disciplina precedente in attesa di una più organica riforma.

A questo proposito si segnala, per la eventuale futura organica riforma, che nel Regno Unito la determinazione del numero dei ministri e l'accorpamento della titolarità dei Dicasteri è «potere di prerogativa» della Corona e cioè del Governo, che vi provvede senza previsione legislativa, al momento della formazione del Governo medesimo.

**DISEGNO DI LEGGE**

---

Art. 1.

1. L'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300 è abrogato.

